



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

*Servizio I- Programmazione degli interventi in materia di
formazione professionale e formazione permanente continua*

DDG N. 7140 del 10 DIC. 2018

OGGETTO

Approvazione, in via definitiva, della graduatoria delle istanze di concessione dei contributi a valere sull'Avviso pubblico n. 8/2016 per la "Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia" – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – Programma Operativo della Sicilia – Fondo Sociale Europeo 2014-2020", a seguito delle sentenze rese dal TAR Sicilia Palermo nn. 1593 del 11/07/2018, 1594 del 11/07/2018, 1595 del 11/07/2018, 1624 del 16/07/2018, 1625 del 16/07/2018, 1626 del 16/07/2018, 1647 del 26/07/2018, 1927 del 11/09/2018, 1928 del 11/09/2018, 1929 del 11/09/2018, 1930 del 11/09/2018, 1931 del 11/09/2018.

L'atto si compone di 9 pagine inclusa la presente

e n. 3 Allegati come parte integrante



D.D.G. n. 7140 del 10 DIC. 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
A.d.G. PO-FSE 2014-2020

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente *"Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione"*;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ed in particolare gli art. 123 e 124;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato del 28 luglio 2014;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo *"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"* per la regione Sicilia;
- VISTA la Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa;
- VISTO il D.lgs. n. 200/1999 recante, ai fini dell'efficacia dei provvedimenti, le *"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n.*



D.D.G. n. 7140 del 10 DIC. 2018

8109,010 9 1

655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;

- VISTO il DDG. n. 8451 del 10/11/2015 con il quale, nelle more della definizione del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020, è stata prevista l'estensione dell'applicazione del vademecum FSE del PO 2007/2013 al nuovo PO FSE 2014/2020;
- VISTO il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 nella versione attualmente in vigore;
- VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 nella versione attualmente in vigore;
- VISTO il Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard (UCS) nella versione attualmente in vigore (di seguito Vademecum UCS);
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 21/07/2015, recante “Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana – Approvazione”;
- VISTO il Decreto Presidenziale n. 25 del 01/10/2015, recante “Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana”, pubblicato in G.U.R.S. n. 44 del 30/10/2015;
- VISTA la Deliberazione n. 6/2017/PREV del 12/01/2017 della Corte dei Conti Sezione del Controllo per la Regione Siciliana relativa agli atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità;
- VISTO il D.D.G. n. 169 del 23/01/2017, con cui sono state approvate in via definitiva, le graduatorie e gli elenchi, ivi allegati, delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso 8/2016 “per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia”, riportati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del predetto decreto:
ALLEGATO 1 – Ammessi alla graduatoria;
ALLEGATO 2 – Esclusi dalla graduatoria per punteggio insufficiente ai sensi del punto 5 dell'art. 8.4 dell'Avviso;
ALLEGATO 3 – Elenco delle proposte non ammesse alla valutazione ai sensi dell'art. 8.2 punto 2 dell'Avviso. l'Avviso pubblico n. 8/2016 per la “Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia” - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – Programma Operativo della Sicilia - Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- VISTO il D.D.G. n. 3003 del 17/05/2017, con cui, per i motivi ivi meglio indicati, è stato parzialmente modificato e rettificato il D.D.G. n. 169 del 23/01/2017, in particolare modificando e rettificando le graduatorie e gli elenchi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso 8/2016 “per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia”, e per l'effetto, approvando i seguenti allegati costituenti parte integrante del predetto decreto:
–ALLEGATO 1 – Graduatoria;
–ALLEGATO 2 – Elenco delle proposte con punteggio insufficiente ai sensi del punto 5 dell'art. 8.4 dell'Avviso;



D.D.G. n. 7140 del 10 DIC. 2018

0705 310 117

- VISTO il D.D.G. n. 3003 del 17/05/2017, con cui, per i motivi ivi meglio indicati, è stato altresì sostituito l'art. 2 del D.D.G. n. 169 del 23/01/2017, confermando tutte le restanti decisioni, prescrizioni e condizioni contenute nel predetto D.D.G. n. 169 del 23/01/2017;
- VISTO il D.D.G. n. 4194 del 20/06/2017, con cui, per i motivi ivi meglio indicati, è stato parzialmente rettificato il D.D.G. n. 3003 del 17/05/2017, approvando il nuovo *ALLEGATO 1 – Graduatoria*, in sostituzione di quello precedentemente approvato con il menzionato D.D.G. n. 3003 del 17/05/2017;
- VISTO il D.D.G. n. 6280 del 10.08.2017, con cui, per i motivi ivi meglio indicati, sono stati parzialmente modificati e rettificati i DD.DD.GG. nn. 3003 del 17/05/2017 e 4194 del 20/06/2017, in particolare modificando e rettificando le graduatorie e gli elenchi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso 8/2016 per la *“Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”*, e per l'effetto, approvando i seguenti allegati costituenti parte integrante del predetto decreto:
- *ALLEGATO 1 – Graduatoria*;
 - *ALLEGATO 2 – Elenco delle proposte con punteggio insufficiente ai sensi del punto 5 dell’art. 8.4 dell’Avviso*;
- VISTE le sentenze rese dal TAR Sicilia Palermo nn. 1593 del 11/07/2018, 1594 del 11/07/2018, 1595 del 11/07/2018, 1624 del 16/07/2018, 1625 del 16/07/2018, 1626 del 16/07/2018, 1647 del 26/07/2018, 1927 del 11/09/2018, 1928 del 11/09/2018, 1929 del 11/09/2018, 1930 del 11/09/2018, 1931 del 11/09/2018, con cui sono state definitivamente rese le pronunce su diversi relativi ricorsi, integrati dai motivi aggiunti, dichiarandoli in parte improcedibili, in parte accogliendoli ed in parte rigettandoli nei sensi di cui in motivazione;

RILEVATO che, con le predette pronunce, il TAR Sicilia Palermo ha ritenuto:

(i) quanto ai criteri A.1 e A.2, legittima in sé la conformazione della clausola dell’Avviso n. 8/2016 riferita alla valutazione della qualificazione dei soggetti proponenti, seppur rilevando una persistente parziale illogicità dei predetti criteri “nelle parti in cui prevedono che il punteggio massimo di 4 sia attribuito partendo da un minimo di 3,2 e non proporzionalmente partendo dal punteggio base di 1.”; in particolare, il TAR Sicilia Palermo ha affermato nelle diverse sentenze emesse e sopra indicate che: “(...) A ben vedere l’illogicità non è data dalla scelta in sé della suddivisione del punteggio in due sub-punteggi di 8 e 4, corrispondenti al profilo qualitativo e quantitativo, ma dalla fissazione di un punteggio minimo indifferenziato non inferiore a 3,20, che è pari all’80 % dei 4 punti all’uopo prestabiliti. Senza volere entrare in valutazioni di puro merito, che in questa sede sono inammissibili, è tuttavia da ritenere che la soluzione più logica sarebbe stata quella di attribuire i predetti 4 punti partendo dal valore minimo di 1, ed assegnando proporzionalmente il restante punteggio secondo gli specifici requisiti quali-quantitativi comprovati dai singoli enti. In altri termini, l’Assessorato, nell’ottica di una logica distribuzione del punteggio tesa ad evitare ingiustificati appiattimenti delle diversificate situazioni esaminate, avrebbe dovuto collegare la distribuzione del punteggio per il criterio A1 attribuendo un solo punto agli enti che avevano realizzato un solo corso e 4 punti agli enti col massimo (15) dei corsi, risolvendo tutte le situazioni intermedie secondo lo stesso rapporto proporzionale. Analogamente, sarebbe stato più logico attribuire proporzionalmente il punteggio corrispondente al criterio A2 (per il c.d. “tasso di formazione”), con conseguente ripartizione dei 4 punti previsti partendo dagli



D.D.G. n. 7140 del 10 DIC. 2018

enti con il minimo dei soggetti formati (12) ed il massimo consentito (180), riconoscendo 1 punto nel primo caso e 4 punti nel secondo caso.”;

(iii) quanto ai criteri B.4 e B.5, di ribadire la propria posizione diversa da quella espressa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con le ordinanze cautelari nn. 549, 550, 551, 552, 553, 554 del 31 luglio 2017, che “(...) restano fermi i criteri di attribuzione dei punteggi in questione (criteri B4 e B5) fissati nella prima versione dell’avviso”, con la conseguenza che non ha condiviso la decisione dell’Amministrazione regionale (operata con l’approvazione della terza graduatoria, di cui al D.D.G. n. 6280 del 10 agosto 2017) di espungere tout court i predetti criteri;

VISTI la richiesta di parere inoltrata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con nota prot. n. 65456 del 19.09.2018, avente ad oggetto “Avviso pubblico n. 8/2016 per la “Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia – Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – Programma Operativo della Sicilia – Fondo Sociale Europeo 2014-2020” – Sentenze del TAR Sicilia Palermo nn. 1593 del 11/07/2018 (c/ Associazione ELIS), 1594 del 11/07/2018 (c/ CFP San Giovanni Apostolo), 1595 del 11/07/2018 (c/ Euromadonie), 1624 del 16/07/2018 (c/ AEFPE), 1625 del 16/07/2018 (c/ CIRPE), 1626 del 16/07/2018 (c/ Politea), 1647 del 26/07/2018 (c/ CIPAC), 1927 del 11/09/2018 (c/ UNCI), 1928 del 11/09/2018 (c/ IRGEM), 1929 del 11/09/2018 (c/ Arti&MestieriOnlus), 1930 del 11/09/2018 (c/ Globalfomr), 1931 del 11/09/2018 (c/ En.A.I.P. As.A.Form Sicilia) - Richiesta parere”, con cui l’Amministrazione regionale ha richiesto apposito consulto all’Avvocatura Erariale in relazione all’intera vicenda ed in particolare “se, alla luce delle pronunce del TAR Sicilia Palermo in oggetto, è legittima la scelta dell’Amministrazione scrivente di riesercitare l’azione amministrativa finalizzata all’adozione di nuova graduatoria a valere sull’Avviso n. 8/2016, ripristinando il D.D.G. n. 3003 del 17 maggio 2017, inclusivo dei criteri B.4 e B.5 e dei relativi punteggi già attribuiti come originariamente previsti e modificando la modalità di ripartizione dei criteri A.1 e A.2, secondo le indicazioni fornite dal TAR e sopra riportate, esclusa, ovviamente, ogni riapertura dei termini a suo tempo fissati dall’Avviso.”;

VISTI i pareri resi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo prot. n. 83681 del 15/10/2018, n. 83689 del 15/10/2018, n. 83707 del 15/10/2018, n. 83678 del 15/10/2018, n. 83679 del 15/10/2018, con cui, in relazione alle decisioni del TAR Sicilia Palermo sopra riportate, ha affermato: “L’articolata motivazione della pronuncia in oggetto, che ha rigettato nella sostanza quasi nella sua integralità il ricorso, valorizzando espressamente sotto diversi aspetti le argomentazioni difensive formulate dalla Scrivente Avvocatura, ha però annullato taluni criteri di selezione degli organismi formativi cui destinare le “provvidenze”. Ciò, in ogni caso, è avvenuto salvaguardando - come detto l’impianto complessivo del bando; le cui prescrizioni, peraltro ragionevolmente censurate, dovranno riformularsi in sede di riedizione dell’azione amministrativa. In tate riedizione, (...) si dovrà ovviamente tenere unicamente conto dei parametri conformativi del Giudice amministrativo di primo grado: solo quest’ultimo, infatti, si è pronunciato in sede di merito (laddove, appunto, il Magistrato di appello ha formulato le proprie considerazioni in sede di “sospensiva” ed alla luce di una cognizione non approfondita della vertenza)”;

PRESO ATTO che le citate sentenze del TAR Sicilia Palermo nn. 1593 del 11/07/2018, 1594 del 11/07/2018, 1595 del 11/07/2018, 1624 del 16/07/2018, 1625 del 16/07/2018, 1626 del 16/07/2018, 1647 del 26/07/2018, 1927 del 11/09/2018, 1928 del 11/09/2018, 1929 del 11/09/2018, 1930 del 11/09/2018, 1931 del 11/09/2018 - unitamente ai pareri resi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo



D.D.G. n. 7140 del 10 DIC. 2018

prot. n. 83681 del 15/10/2018, n. 83689 del 15/10/2018, n. 83707 del 15/10/2018, n. 83678 del 15/10/2018, n. 83679 del 15/10/2018 - hanno confermato il diritto dell'Amministrazione regionale di esercitare i poteri di riedizione dell'azione amministrativa, approvando nuove graduatorie ed elenchi delle proposte progettuali già pervenute e valutate a valere sull'Avviso 8/2016 "per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia", a tal fine recuperando gli esiti della c.d. seconda graduatoria (D.D.G. n. 3003 del 17 maggio 2017, come modificato dal D.D.G. n. 4194 del 20/06/2017), contenenti le valutazioni in ordine ai criteri B.4 e B.5 non censurati dal TAR Sicilia Palermo - secondo cui, nelle menzionate pronunce rese "(...) restano fermi i criteri di attribuzione dei punteggi in questione (criteri B4 e B5) fissati nella prima versione dell'avviso" - e modificata in relazione ai criteri A.1 e A.2 sulla base di quanto statuito sempre dal TAR Sicilia Palermo con le superiori sentenze, secondo cui "(...) la soluzione più logica sarebbe stata quella di attribuire i predetti 4 punti partendo dal valore minimo di 1, ed assegnando proporzionalmente il restante punteggio secondo gli specifici requisiti quali-quantitativi comprovati dai singoli enti. In altri termini, l'Assessorato, nell'ottica di una logica distribuzione del punteggio tesa ad evitare ingiustificati appiattimenti delle diversificate situazioni esaminate, avrebbe dovuto collegare la distribuzione del punteggio per il criterio A1 attribuendo un solo punto agli enti che avevano realizzato un solo corso e 4 punti agli enti col massimo (15) dei corsi, risolvendo tutte le situazioni intermedie secondo lo stesso rapporto proporzionale. Analogamente, sarebbe stato più logico attribuire proporzionalmente il punteggio corrispondente al criterio A2 (per il c.d. "tasso di formazione"), con conseguente ripartizione dei 4 punti previsti partendo dagli enti con il minimo dei soggetti formati (12) ed il massimo consentito (180), riconoscendo 1 punto nel primo caso e 4 punti nel secondo caso)";

RITENUTO quindi, in relazione a quanto determinato dal TAR, rispetto ai criteri A1 e A2, di dovere rideterminare i coefficienti relativi ai parametri quantitativi con una graduazione variabile partendo dal valore minimo di 1 in caso di valori degli indicatori (corsi/allievi) pari ad 1, ed assegnando, proporzionalmente, il restante punteggio secondo gli specifici requisiti quali-quantitativi comprovati dai singoli enti con la conseguenza che la gradazione, di cui alla tabella in premessa del D.D.G. n. 6280 del 10.08.2017, debba porre il valore minimo del coefficiente K_{Ax} pari al 25% del punteggio massimo di 4. In caso di valori degli indicatori (corsi o allievi) pari a 0 il coefficiente sarà $K_{Ax}=0$. Le modalità di calcolo sono di seguito descritte:

- **Criterio A1**

al fine di considerare, sia il parametro selettivo di tipo qualitativo, sia quello di tipo quantitativo, il valore massimo previsto di 12 punti è scisso nei punteggi parziali di 8 e 4, da attribuire, nel primo caso (parametro qualitativo) riparametrando l'originario valore, mentre nel secondo caso (parametro quantitativo), applicando il predetto coefficiente (K_{A1}), graduato dal 25% a 100%, in relazione al numero di corsi conclusi nel quadriennio 2012-2015, per valori sino a 15:

$$\text{Punteggio A1} = \left(\text{punt}_{A1} \text{ già attribuito} \times \frac{8}{12} \right) + (4 \times K_{A1})$$



D.D.G. n. 7160 del 10 DIC. 2018

n. corsi finanziati nel quadriennio	coefficiente K_{A1}
0	0,00%
1	25,00%
2	30,00%
3	35,00%
4	40,00%
5	45,00%
6	50,00%
7	55,00%
8	60,00%
9	65,00%
10	70,00%
11	75,00%
12	80,00%
13	85,00%
14	90,00%
15	95,00%
> 15	100,00%

- Criterio A2

analogamente al criterio A1, anche per il criterio A2, il valore massimo previsto di 12 punti è scisso nei punteggi parziali, rispettivamente, di 8 e 4 da attribuire, nel primo caso (*parametro qualitativo*), riparametrando l'originario valore, mentre nel secondo caso (*parametro quantitativo*), applicando il predetto coefficiente (K_{A2}), graduato dal 25% a 100%, in relazione al numero di allievi formati nel quadriennio 2012-2015, per valori sino a 180. In formula, nei casi di numero di allievi superiore a 0:

$$\text{Punteggio A2} = \left(\text{punt}_{A2} \text{ già attribuito} \times \frac{8}{12} \right) + (4 \times K_{A2})$$

Il coefficiente K_{A2} , pertanto, è così determinato:

$$K_{A2} = 25\% + \left[75\% / 180 \times (n^{\circ} \text{allievi formati} - 1) \right]$$

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla approvazione dell' "ALLEGATO 1 – Ammessi alla graduatoria" e dell' "ALLEGATO 2 – Elenco delle proposte escluse dalla graduatoria per punteggio insufficiente ai sensi del punto 5 dell'art. 8.4 dell'Avviso", fermo restando l' "ALLEGATO 3 – Elenco proposte non ammesse alla valutazione ai sensi dell'art. 8.2 punto 2 dell'Avviso" (già consolidato con il precedente D.D.G. n. 169 del 23/01/2017), a valere sull'Avviso pubblico n. 8/2016 per la "Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia" – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – Programma Operativo della



D.D.G. n. 7140 del 10 DIC. 2018

0109.013.01

Sicilia – Fondo Sociale Europeo 2014-2020”, a seguito delle sentenze rese dal TAR Sicilia Palermo nn. 1593 del 11/07/2018, 1594 del 11/07/2018, 1595 del 11/07/2018, 1624 del 16/07/2018, 1625 del 16/07/2018, 1626 del 16/07/2018, 1647 del 26/07/2018, 1927 del 11/09/2018, 1928 del 11/09/2018, 1929 del 11/09/2018, 1930 del 11/09/2018, 1931 del 11/09/2018;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante del presente provvedimento, a seguito delle sentenze rese dal TAR Sicilia Palermo nn. 1593 del 11/07/2018, 1594 del 11/07/2018, 1595 del 11/07/2018, 1624 del 16/07/2018, 1625 del 16/07/2018, 1626 del 16/07/2018, 1647 del 26/07/2018, 1927 del 11/09/2018, 1928 del 11/09/2018, 1929 del 11/09/2018, 1930 del 11/09/2018, 1931 del 11/09/2018, sono approvate le graduatorie e gli elenchi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso 8/2016 “per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia”, a mezzo dei seguenti allegati che, approvati con il presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante:

- ALLEGATO 1 – Graduatoria;
- ALLEGATO 2 – Elenco delle proposte con punteggio insufficiente ai sensi del punto 5 dell'art. 8.4 dell'Avviso;
- ALLEGATO 3 – Elenco proposte non ammesse alla valutazione ai sensi dell'art. 8.2 punto 2 dell'Avviso (già consolidato con il precedente D.D.G. n. 169 del 23/01/2017).

Articolo 2

Ferma restando la facoltà dell'Amministrazione regionale, di imputare le tipologie progettuali formative alle risorse di uno degli Assi I "Occupazione" o III "Istruzione e Formazione" del PO Sicilia FSE 2014-2020, le dotazioni finanziarie previste dall'art. 2 punto 1 dell'Avviso 8/2016, pari a euro 136.000.000,00, di cui euro 95.000.000,00 per l'Asse I "Occupazione", e euro 41.000.000,00 per l'Asse III "Istruzione e Formazione", sono incrementate, ai sensi del medesimo articolo, a euro € 137.746.751,00, di cui euro 95.097.236,00 a valere sull'Asse I "Occupazione" e euro 42.649.515,00 sull'Asse III "Istruzione e Formazione".

Articolo 3

Con successivi decreti si riconosceranno i finanziamenti in favore dei soggetti di cui all'Allegato 1 del precedente art. 1, subordinati alla presentazione ed approvazione dei progetti esecutivi, alle verifiche sull'effettivo possesso dello specifico requisito dell'accreditamento ed all'assenza delle cause ostative all'ammissione a finanziamento di cui all'art. 3 dell'Avviso 8/2016, ivi incluse quelle di cui al D.Lgs. n.159/2011. I finanziamenti saranno rideterminati sulla base della validazione dei progetti esecutivi, come previsto dall'art. 9 punto 3 Avviso 8/2016, disponendo i relativi impegni di spesa sul pertinente capitolo di bilancio della Regione Siciliana. I decreti di finanziamento di cui al primo capoverso del presente articolo, ai fini della loro efficacia, saranno sottoposti, contestualmente al presente decreto, al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo della Regione Siciliana, in virtù di quanto previsto nella deliberazione n.6/2017 citata in premessa.

Articolo 4

Si dispone la pubblicazione del presente decreto, nel rispetto degli adempimenti di pubblicità e



D.D.G. n. 7140 del 10 DIC. 2018

informazione, sul sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> nella sezione del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo <http://www.sicilia-fse.it>. Si pubblichi, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.).

Articolo 5

Il presente decreto, dal quale non discende direttamente o in via mediata alcun impegno contabile, non è assoggettato alla registrazione della competente Ragioneria Centrale.

Articolo 6

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ricorso giurisdizionale di fronte al TAR ovvero, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, Statuto della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE
(*dr. Giuseppe Giudice*)



IL DIRIGENTE GENERALE
(*Gianni Silvia*)

